

IN MATERIA DI CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN GENERE E DI INTERESSI MONETARI(*)

La decisione in rassegna è nell'ordine di idee da me espresse in alcuni lavori (*Il tempo di riferimento nella stima del danno*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, II, p. 31; *Indennizzo e lucro del creditore nella stima del danno*, in *Quadrimestre*, 1986, p. 681; *Il problema degli interessi monetari nel risarcimento del danno*, in *Resp. civ.*, 1987, p. 3; e da ultimo in *Foro it.*, 1989, I, 1988). Essa mette ordine in questo tema, così a lungo controverso, con una serie di punti fermi oltremodo significativi e da condividersi.

Cominciamo dal danno. Essa correttamente precisa, a questo proposito, che il danno non consiste nella distruzione di una cosa o nella perdita di un'utilità o di un godimento, ma in un'effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato. Questo patrimonio — si aggiunge in modo penetrante — non va valutato dal punto di vista giuridico, come un diritto o un insieme di diritti valutabili in danaro, ma da quello economico come complesso di beni e di utilità⁽¹⁾. La diminuzione patrimoniale, di cui si è

(*) Da «Il Foro italiano», 1990, I, p. 933 e ss.

Lo scritto annota la seguente massima:

CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 18.7.1989, Pres. Falcone, Est. Carbone, P.M. Amirante (Concl. parz. diff.); Acqua marcia c/ Comune di Roma:

«La determinazione del danno da risarcire a seguito di un fatto illecito va commisurata al pregiudizio economico concretamente verificatosi operando un raffronto tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato ed il valore che esso presenterebbe se il fatto non si fosse verificato. Il giudice di rinvio non dovrà determinare il danno sulla base del valore di scambio che il bene avrebbe avuto simulando una vendita fittizia, ma dovrà valutare la ripercussione sfavorevole sul patrimonio del danneggiato secondo la differenztheorie perché il legislatore quando ha voluto adottare una concezione ancorata alla aestimatio rei, lo ha espressamente fatto. (art. 726, 995, 2798 c.c.). La stima del danno va effettuata con riferimento al momento del fatto dannoso. Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da illecito decorrono gli interessi moratori. Trattandosi di un credito di valore esso va rivalutato secondo gli indici ISTAT».

⁽¹⁾ Così VALCAVI, *Il tempo di riferimento nella stima del danno*, cit., pp. 45 ss.

detto, deve perciò individuarsi nella differenza tra il valore presente del patrimonio e quello che invece avrebbe avuto in una ricostruzione ideale, ove non fosse intervenuta l'inadempienza o l'illecito (*id quod interest* secondo il *quod plerumque accidit*, *Differenztheorie*).

A corollario di codesta premessa, la Suprema corte liquida come inaccettabile la concezione reale del danno, basata sul valore di scambio della cosa distrutta o non prestata (*quanti ea res fuit, est, erit*). A questo riguardo viene sottolineato che «il legislatore, quando ha voluto adottare una concezione ancorata alla *aestimatio rei*, o al valore di scambio del bene, lo ha fatto espressamente e chiaramente (artt. 726, 995, 2798 c.c.; art. 39 legge 2359/1865)». La decisione afferma quindi, senza mezzi termini, che l'unica concezione accettabile del danno è quella patrimoniale e che il risarcimento deve tendere a rimettere in pristino la situazione patrimoniale.

Passiamo ora a vedere a quale tempo ci si debba riferire per stimare il danno. È nota la grave controversia, sia nel diritto antico, sia in quello moderno, se debbano assumersi i valori correnti al verificarsi del danno, o alla domanda o alla decisione⁽²⁾.

L'abbandono del criterio della *aestimatio rei* semplifica oltremodo la soluzione del problema. La Suprema corte ha affermato che occorre comunque avere riguardo «alla situazione esistente all'epoca del fatto illecito» (o dell'inadempienza), escludendo perciò sia il momento della domanda, sia quello della decisione.

Essa anzi ha osservato in modo penetrante che «i mutamenti della situazione di mercato» rilevano esclusivamente attraverso la concezione patrimoniale del danno e non viceversa. Viene così evitato il pericolo di procurare al danneggiato un lucro o una perdita ingiustificata a seconda che i prezzi della decisione siano in rialzo o in ribasso, rispetto a quelli del verificarsi del danno⁽³⁾. L'erroneità di codesto metodo risulta del resto evidente — come ebbi ad osservare a suo tempo⁽⁴⁾ — laddove si ponga mente al fatto che esso suppone la conservazione dell'investimento nel bene di cui si tratta sino al realizzo ipotizzato, senza tener conto alcuno dei costi di conservazione, di manutenzione e degli oneri finanziari. Si presuppone, cioè, una vendita fittizia in un momento arbitrariamente prescelto, dove il guadagno è addirittura al lordo dei costi, invece che al

(²) Per un esame storico e comparatistico delle diverse opinioni: VALCAVI, *op. ult. cit.*, pp. 31-44 e note 1-78.

(³) VALCAVI, *Riflessioni sui c.d. crediti di valore, sui crediti di valuta e sui tassi di interesse*, in *Foro it.*, 1981, I, p. 2112.

(⁴) VALCAVI, *Il tempo di riferimento*, *cit.*, pp. 48-54.

netto, come accade mediante l'impiego del metodo patrimoniale basato sulla *Differenztheorie*.

La decisione esclude che possa ricorrersi alla simulazione di una vendita fittizia del genere.

Resta a vedersi come la Suprema corte adegui poi il danno, così stimato, al diverso e posteriore momento della prestazione dell'indennizzo.

A questo riguardo ebbi a suo tempo occasione di osservare che altro è il danno da illecito o da inadempienza, ed altro è il danno per il ritardo con il quale l'indennizzo viene prestato.

Quest'ordine rileva esclusivamente come danno da mora dell'obbligazione che ha per oggetto l'equivalente (cioè, di carattere pecuniario). Il fatto che si tratti di un'obbligazione illiquida non toglie che essa abbia carattere pecuniario, e che ad essa tornino applicabili le norme sulla mora⁽⁵⁾. È peraltro noto che al presente, a differenza del passato, opera il precetto *in illiquidis fit mora*.

Quest'ordine di conclusioni risulta sostanzialmente accolto dalla Suprema corte e ciò risulta oltremodo plausibile, dato che il caso di specie concerneva un danno da illecito extracontrattuale, per il quale l'art. 1219, 2° comma, n. 1, c.c. stabilisce la ricorrenza della mora *ex re*⁽⁶⁾.

La medesima regola deve affermarsi in linea generale anche con riguardo al danno da inadempienza contrattuale, con la differenza che quivi la mora opera dopo la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato (mora *ex persona*, art. 1219, 1° comma, n. 3).

La Suprema corte ha qualificato correttamente gli interessi come «moratori e non compensativi»⁽⁷⁾. Essa ha testualmente affermato: «trattandosi di interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni per la responsabilità extracontrattuale o aquiliana, trova applicazione l'art. 1219, 2° comma, n. 1, c.c., secondo cui non occorre l'intimazione o una formale richiesta per iscritto (mora *ex persona*), decorrendo la mora *ex re* e quindi gli interessi moratori dal verificarsi del fatto dannoso».

A suo tempo ebbi ad osservare l'erroneità di quell'opinione che qualifica gli interessi come compensativi, invece che come moratori. Infatti, i primi riguardano un credito liquido e non esigibile (arg. *ex art.* 1499 c.c.), mentre all'opposto il credito da risarcimento è illiquido ed esigibile e, in ultima analisi, gli interessi hanno carattere moratorio. Ovviamente questi

⁽⁵⁾ VALCAVI, *op. ult. cit.*, pp. 59-63; *Indennizzo e lucro del creditore nella stima del danno*, cit., pp. 687 ss., 698 ss.

⁽⁶⁾ VALCAVI, *Il problema degli interessi monetari nel risarcimento del danno*, cit., pp. 6-8.

⁽⁷⁾ VALCAVI, *op. ult. cit.*, pp. 14-19.

ultimi compensano il lucro cessante dell'obbligazione pecuniaria illiquida di cui si è detto.

L'autore di queste righe non condivide invece quel passo della decisione dove si afferma che «l'ammontare, trattandosi di un debito di valore, andrà rivalutato, secondo gli indici ISTAT».

Egli rinvia a questo proposito a quanto ebbe diffusamente a scrivere, a suo tempo in senso critico, di codesta costruzione artificiosa quanto illogica⁽⁸⁾.

Dal ritenuto carattere moratorio degli interessi deriva, invece, l'ulteriore conclusione che va liquidato anche il maggior danno da mora *ex art.* 1224, 2° comma. Codesto maggior danno da mora va liquidato, sulla base dell'opinione dominante, nella misura dello scarto tra gli interessi legali ed il maggiore rendimento normale del denaro. Il danneggiato otterrà, in definitiva, il risarcimento del danno da illecito o da inadempienza sulla base della concezione patrimoniale, con riguardo ai valori correnti al suo verificarsi ed a questo aggiungerà il pregiudizio per ritardo con cui viene prestato in concreto l'indennizzo, sulla base del normale rendimento posteriore del denaro, per il periodo della mora. Ciò corrisponde alla situazione in cui il danneggiato si sarebbe trovato se avesse riscosso tempestivamente l'indennizzo e lo avesse poi impiegato in modo da trarne un normale rendimento non aleatorio⁽⁹⁾.

Lo scritto è stato richiamato da:

R. PARDOLESI, in *Foro it.*, 1991, I, p. 1325; M.C. DAL BOSCO, *Della compensazione giudiziale, ovvero di un'apparenza normativa*, in *Riv. dir. civ.*, p. 756, nota 106.

⁽⁸⁾ VALCAVI, *Il tempo di riferimento*, cit., p. 56 ss.; *Indennizzo e lucro*, cit., pp. 689 ss.

⁽⁹⁾ VALCAVI, *Il tempo di riferimento*, cit., p. 66, nonché *Indennizzo e lucro*, cit., pp. 689 ss., e in *Foro it.*, 1989, I, pp. 1988 ss.